

Accesso di coniuge separato a modello unico e/o cud dell'ex coniuge, al cassetto fiscale, ai contratti di locazione come dante causa e avente causa, e ad accertamenti fiscali e a denunce di successione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale - Settore Controllo – Ufficio Accertamento e Settore Gestione Risorse - Ufficio Contenzioso e Disciplina

FATTO

La ricorrente, tramite l'avv., con istanze del 22 maggio 2018, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di, di accedere ai seguenti documenti: il modello unico e/o cud relativo ai periodi di imposta 2015, 2016 2017 dell'ex coniuge sig., il cassetto fiscale, i contratti di locazione come dante causa e avente causa, eventuali accertamenti fiscali ed eventuali denunce di successione a favore del sig.

Alla Direzione Regionale dell'....., la ricorrente ha chiesto di “prendere visione delle informazioni sui dati e comunicazioni inoltrate all'Archivio dei Rapporti finanziari presso l'Anagrafe Tributaria”. Espone la ricorrente di essere consensualmente separata dal controinteressato il quale è tenuto a versare, a titolo di concorso al mantenimento, la somma di € mensili per ciascuno dei due figli minorenni. Pertanto, motiva la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per consentire ai figli di percepire il contributo citato in considerazione del mancato e/o ridotto versamento del medesimo effettuato dal padre.

L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di - ha consentito il chiesto accesso in data 30 maggio 2018.

La Direzione Regionale, invece, con provvedimento del 12 giugno 2018, ha negato il chiesto accesso riepilogando la normativa in tema di accesso ai dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari. In particolare, l'amministrazione ha ricordato che il d.l. n. 223 del 2006, istitutivo dell'Anagrafe tributaria denominata Archivio dei rapporti finanziari, ha stabilito che i dati ivi contenuti possono essere utilizzati dall'Agenzia esclusivamente per attività connesse all'accertamento sulle imposte dei redditi e sulle imposte sul valore aggiunto ed alla riscossione mediante ruolo. La successiva legge di conversione n. 248 del 2006 ha esteso la possibilità di accesso ai soggetti individuati dall'art. 7 del d.P.R. n. 605 del 1973 e per le finalità ivi indicate, ossia: l'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca ed all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge. Aggiunge l'amministrazione che il d.l. n. 83 del 2015 ha introdotto delle ulteriori modifiche le quali prevedono,

previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, la fruibilità delle informazioni contenute nelle banche previste dall'art. 492 c.p.c.

Il provvedimento di diniego è stato impugnato innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il gravame è stato notificato al controinteressato

E' pervenuta una memoria con la quale l'amministrazione ribadisce le motivazioni alla base del proprio diniego, ulteriormente esponendo che l'accesso all'Archivio dei Rapporti Finanziari è fortemente limitato sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo, poiché accessibile unicamente dai soggetti individuati in base al combinato disposto dell'art. 7 del d.P.R. n. 605 del 1973 e dell'art. 4 del d.m. n. 269 del 2000 e per le sole finalità ivi elencate. Prosegue l'amministrazione affermando che "l'accesso all'Archivio dei rapporti finanziari è possibile solo ed esclusivamente previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, ovvero del giudice del procedimento, nei casi di procedimenti in materia di famiglia (art. 155 *sexies* disp. att. c.p.c.)", come nel caso di specie. Pertanto, conclude l'amministrazione che si deve ritenere sussistente la piena applicabilità alla richiesta della ricorrente della normativa processuale che prevede espressamente che la ricerca telematica possa essere consentita solo previo rilascio dell'autorizzazione del Presidente del Tribunale.

DIRITTO

La Commissione osserva che qualora si aderisse alle argomentazioni alla base del provvedimento di diniego fornite dall'amministrazione resistente, ossia che l'accesso ai chiesti documenti è regolato dalla normativa speciale di cui agli artt. artt. 492 *bis* c.p.c. e 155 *quinquies* disp. att. c.p.c. con esclusione della disciplina di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990, ne deriverebbe una menomazione del diritto di difesa della ricorrente. Quest'ultima, infatti, non sarebbe in grado di valutare l'opportunità di percorrere la via giurisdizionale per tutelare il diritto dei figli minori al mantenimento. Inoltre, l'asserita prevalenza delle norme processuali civilistiche citate da parte resistente, determinerebbe un'interpretazione dell'istituto dell'accesso non conforme al dettato legislativo. Si ricorda, infatti, che l'istituto dell'accesso ha un'estensione diversa rispetto alle esigenze istruttorie accessorie ad un giudizio essendo sufficiente per essere legittimati all'accesso che l'istante dimostri di essere titolare di un interesse giuridico diretto e concreto, collegato al documento di cui si chiede l'ostensione.

La Commissione ricorda, poi, che la giurisprudenza è ormai consolidata (Tar Veneto, sez. I, 19 gennaio 2017, n. 61; Cons. St., sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2472) nel riconoscere il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, ad accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell'altro coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata. La giurisprudenza, inoltre, in una fattispecie analoga a quella oggetto del ricorso, afferma che "Gli atti in questione rientrano nell'ampia nozione di documento amministrativo di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1990, nr. 241, trattandosi di atti utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio delle proprie funzioni

istituzionali, ancorché non formati da questa. Infatti, come osservato dalla giurisprudenza altrettanto consolidata sul punto, l'art. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, nr. 605, disciplina compiutamente la forma, i contenuti e le modalità di trasmissione di dette “comunicazioni”, nonché la loro destinazione e i loro possibili impieghi da parte dell'Amministrazione (oltre alla loro conservazione e tenuta): di modo che non è possibile sostenere né che si tratti di atti interni privi di ogni rilevanza giuridica, né che si tratti di mere informazioni, rispetto alle quali sarebbe richiesta all'Amministrazione una non esigibile attività di elaborazione e/o estrapolazione”. Prosegue la giurisprudenza affermando che “In presenza di figli minori, la tutela degli interessi economici e della serenità dell'assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa, prevale o quantomeno deve essere temperata con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali documenti “sensibili” del coniuge” (T-A-R. Puglia, sez. III, sentenza n. 94 del 2017). Secondo l'orientamento citato, tuttavia, l'esercizio dell'accesso subisce la limitazione derivante dal D.M. 29 ottobre 1996, nr. 603, art. 5 (lettera a), relativo alla “documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisita ai fini dell'attività amministrativa”, il quale precisa che, pur trattandosi di documenti sottratti all'accesso, va però garantita “la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta”.

In definitiva, la Commissione rileva la fondatezza del ricorso nella forma della sola visione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta dell'11 settembre 2018)